



Ministero dell'istruzione e del merito

ALLEGATO 1

Linee Guida per la semplificazione in via amministrativa degli adempimenti necessari per il passaggio tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale

(Articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, come modificato dall'articolo 27, comma 1, lett. c) del decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175)

INDICE

1. PREMESSA	p. 2
2. QUADRO NORMATIVO	p. 3
3. DEFINIZIONI	p. 4
4. INDICAZIONI PER LA COMPARAZIONE TRA I PERCORSI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E I PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	p. 6
5. ESAME QUALIFICA IEFP PER STUDENTI IP	p. 8
6. PASSAGGI TRA SISTEMA IP E SISTEMA IEFP (e viceversa)	p. 10
6.1 Attori e modalità del passaggio	p. 12
6.2 Indicazioni sulle misure di accompagnamento per i passaggi	p. 14
6.3 Passaggi extra filiera e passaggi che mancano di corrispondenza ai sensi dell'all. 4 del decreto 92/2018	p. 15
6.4 Riconoscimento reciproco delle ore di alternanza/PCTO	p. 15
7. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI	p. 15



Ministero dell'istruzione e del merito

1. PREMESSA

Il mondo economico e sociale sta esprimendo la domanda di una “*nuova cultura del lavoro*” che affianchi ad una formazione culturale solida ed ampia una formazione tecnico-professionale non limitata esclusivamente all’esecuzione di compiti specifici, ma aperta alla gestione dei processi nella loro complessità.

In questa direzione, un ruolo fondamentale è svolto dalla filiera *Vocational Education and Training* (VET) che sa coniugare qualità dell’offerta formativa e fabbisogni del mondo produttivo. Il miglioramento della qualità dell’istruzione e della formazione professionale è un elemento chiave per il futuro sviluppo dell’Unione Europea e un aspetto centrale nell’ottica di una politica sociale e occupazionale di successo. La formazione professionalizzante persegue l’obiettivo di una progressiva responsabilizzazione degli individui nella gestione della propria identità personale e del proprio ambiente di vita che si collega allo sviluppo e al bene del sistema Paese. In modo più specifico, all’interno della VET sono condivisi obiettivi comuni che tendono ad accrescere le potenzialità di sviluppo dei territori e la competitività dei diversi contesti produttivi, ad intercettare le esigenze dell’utenza proponendo un’offerta formativa diversificata e articolata che garantisca una formazione professionalizzante attrattiva e di qualità anche al fine di contribuire alla riduzione del fenomeno di abbandono e di dispersione scolastica e di favorire un rapido inserimento nel mondo del lavoro.

All’interno della VET, i nuovi percorsi di istruzione professionale (IP) e di istruzione e formazione professionale (leFP) hanno introdotto cambiamenti che intendono supportare i giovani nell’affrontare questa sfida che non è solo metodologica ma anche culturale.

In questo scenario, l’integrazione tra i due sistemi di IP e di leFP e la possibilità di effettuare passaggi al loro interno, introdotti con l’articolo 8 del decreto legislativo 61/2017 ed attuati dall’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22 maggio 2018, offrono agli studenti che manifestano dubbi o disorientamento circa le scelte formative già compiute opportunità concrete di riorientamento per realizzare comunque con successo il loro percorso di apprendimento. A questi studenti viene così offerta una concreta possibilità che, a partire dalla valorizzazione di potenzialità, attitudini e interessi personali, consenta loro di proseguire nella crescita culturale e nella formazione professionale orientata, prevalentemente, al mondo del lavoro.

Le presenti linee guida, in attuazione dell’articolo 8, comma 2 del decreto legislativo n. 61/2017, come modificato dall’articolo 27, comma 1, lett. c) del decreto-legge 144/2022, convertito nella legge 175/2022, nell’ambito della Riforma M4C1R1.1 “Riforma degli istituti tecnici e professionali” del PNRR, hanno lo scopo di offrire indicazioni per la semplificazione delle procedure connesse ai passaggi da IP a leFP e viceversa, al fine di favorire la ridefinizione delle scelte e il raggiungimento del successo formativo. Le Linee guida sono formulate in aderenza ed entro i limiti degli Accordi in



Ministero dell'istruzione e del merito

Conferenza Stato-Regioni del 10 maggio 2018 e del 10 settembre 2020 ed assumono valore esplicativo al fine di agevolare gli adempimenti connessi alle diverse fasi della procedura.

Le indicazioni delle presenti Linee Guida possono costituire lo strumento per la revisione degli Accordi ex art. 7 comma 2 d.lgs. 61/2017 nella direzione di una maggiore flessibilità e di più ampie opportunità offerte agli studenti.

2. QUADRO NORMATIVO

Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 *“Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”*, che definisce le regole generali per l'individuazione e il riconoscimento delle competenze secondo parametri unificati che permettono di valutarle in modo omogeneo in relazione all'apprendimento formale, non formale e informale.

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 *“Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*, che definisce l'assetto ordinamentale dei nuovi istituti professionali e ne sottolinea il ruolo e la specificità nell'ambito dell'istruzione secondaria di secondo grado nonché la dimensione organizzativo-didattica anche in funzione della integrazione con il sistema di istruzione e formazione professionale (leFP).

Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2018 *concernente i criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale.*

Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute del 24 maggio 2018, n. 92 *“Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”* con il quale sono delineati nel dettaglio la struttura e il funzionamento dei nuovi istituti professionali e sono definiti i risultati di apprendimento, espressi in termini di competenze, abilità e conoscenze, dei profili di uscita per ciascun indirizzo nonché la loro correlazione con le qualifiche



Ministero dell'istruzione e del merito

triennali e i diplomi professionali quadriennali conseguiti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Accordo in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 10 maggio 2018 per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale, compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale.

Accordo in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 1 agosto 2019 riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale con il quale sono adottate le nuove figure e gli standard formativi nazionali di riferimento per l'leFP, nonché le tabelle di equivalenza e correlazione tra gli esiti di apprendimento culturali di base degli ordinamenti di leFP e IP e tra questi e le competenze degli Assi culturali dell'obbligo di istruzione, ai fini della loro reciproca riconoscibilità.

Accordo in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 10 settembre 2020 per la rimodulazione dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 10 maggio 2018 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali della leFP.

Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 agosto 2019, n. 766, concernente le «Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale» con il quale sono forniti orientamenti interpretativi, metodologici e di attuazione delle innovazioni introdotte con il decreto legislativo 61/2017 e definiti i traguardi intermedi di apprendimento, da utilizzare sia per i passaggi e i raccordi, sia per la declinazione dei percorsi di IP.

Decreto del Ministro dell'istruzione 24 agosto 2021 concernente "Adozione del «Certificato di competenze» di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61".

Accordi, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo. n. 61/2017, tra gli Uffici Scolastici Regionali e le Regioni che hanno la finalità di: favorire i raccordi tra il sistema di IP e il sistema di leFP; stabilire le modalità organizzative dei percorsi di leFP presso le istituzioni scolastiche di IP secondo il nuovo modello di sussidiarietà definito dal decreto legislativo 61/2017; definire i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti dagli studenti dei percorsi di IP al fine di consentire agli stessi di poter sostenere l'esame di qualifica o di diploma professionale; assicurare la possibilità di passaggio tra i percorsi di IP e i percorsi di leFP, e viceversa, compresi nell'offerta formativa di IP e di leFP.

3. DEFINIZIONI



Ministero dell'istruzione e del merito

Accertamento: processo di verifica, anche mediante indagini e controlli, che comporta la messa in trasparenza degli apprendimenti e validazione di stati, requisiti, condizioni – di fatto e di diritto – al fine di stabilire la corrispondenza con parametri di riferimento.

Istituzioni formative (IF): Enti di formazione accreditati dalle Regioni ai fini dell'erogazione dei percorsi di leFP, in qualità di Istituzioni "dotate di autonomia didattica, organizzativa, e di ricerca e sviluppo" ai sensi dell'art. 1, c.4 e dell'art. 15, c. 3 del D.Lgs. n. 226/2005.

Certificazione delle competenze: procedura di formale riconoscimento, da parte dell'ente titolato¹, in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi di cui all'articolo 6 del citato decreto.

Competenza: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale.

Competenza certificabile: competenza riferita ad una qualificazione rientrante in un repertorio riconosciuto da un ente pubblico titolare ricompreso nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Credito formativo: valore attribuibile alle competenze, abilità e conoscenze acquisite dagli studenti nel loro percorso di apprendimento, certificate, validate e comunque riconoscibili ai fini dell'inserimento nel percorso di IP o di leFP, funzionali al successivo riconoscimento sia ai fini dei passaggi tra percorsi che ai fini della possibilità, per gli studenti di IP, di conseguire la qualifica o il diploma quadriennale.

Evidenze: risultati della ricerca che derivano dalla raccolta sistematica di dati attraverso l'osservazione e la verifica. Nella procedura di certificazione delle competenze costituiscono le "prove" che documentano le capacità e le conoscenze acquisite dalla persona nel suo percorso di apprendimento.

leFP: sistema di Istruzione e Formazione Professionale di competenza regionale.

IP: istituti professionali statali e paritari facenti parte del sistema nazionale di istruzione.

¹ Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze del 5 gennaio 2021 concernente "Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze".



Ministero dell'istruzione e del merito

Livello QNQ/EQF: griglia di referenziazione funzionale a mettere in relazione e posizionare le diverse qualificazioni rilasciate nei Paesi membri dell'Unione Europea. Il confronto si basa su livelli comuni di riferimento, correlati a *learning outcomes* (risultati dell'apprendimento) e collocati in una struttura ad otto livelli.

Progetto formativo individuale (PFI): documento redatto dal Consiglio di classe che mette in evidenza i saperi e le competenze acquisiti dal singolo studente, anche in modo non formale e informale, idoneo a rilevare le potenzialità e le carenze riscontrate, al fine di motivare e orientare lo studente nella progressiva costruzione del proprio percorso formativo e lavorativo.

Riconoscimento crediti: procedimento, a cura dell'IP o dell'IF cui l'accertamento del credito formativo è demandato, svolto in conformità alle disposizioni di legge, cui consegue la valutazione degli apprendimenti maturati dagli studenti.

4. INDICAZIONI PER LA COMPARAZIONE TRA I PERCORSI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E I PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

I percorsi di IP svolgono una “funzione di cerniera” tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, al fine di contrastare le diseguaglianze socio-culturali, favorire l'occupazione giovanile, prevenire e recuperare la dispersione scolastica implicita ed esplicita. Sono dunque in dialogo costante con il sistema di leFP e la gestione dei passaggi fra i due sistemi, in entrambe le direzioni, costituisce un elemento essenziale e strategico ai fini del successo formativo degli studenti.

Tale gestione può contare su una serie di affinità ed elementi comuni tra i due sistemi che facilitano la comparazione, purché si trovi nel confronto un linguaggio comune semplificato che superi le definizioni specifiche utilizzate per designare cose simili. L'intesa sul piano linguistico è premessa importante per consentire la traducibilità e la trasferibilità delle esperienze degli studenti che devono essere valutate.

Entrambi i sistemi prevedono spazi di personalizzazione e flessibilità che offrono agli allievi, mediante un'adeguata organizzazione e azione didattica, la possibilità di raggiungere le competenze attese secondo le capacità, i livelli di maturazione e gli stili di apprendimento individuali; favoriscono l'orientamento allo sviluppo delle competenze tecnico-professionali, prediligendo la metodologia del *learning by doing*, l'apprendimento in contesti pratici come quelli laboratoriali o in luoghi realmente operativi come quelli aziendali; adottano scelte metodologiche puntate su una didattica interattiva, in grado di coinvolgere gli studenti in ambienti di apprendimento dinamici e collaborativi; valorizzano i percorsi di alternanza/PCTO e apprendistato; certificano le competenze con riferimento alle Unità di Apprendimento (UdA); superano in parte il disciplinarismo attraverso l'impostazione per assi culturali.

Nelle procedure dei passaggi fra i sistemi, tuttavia, la comparazione deve mettere a fuoco con precisione le differenze, leggendole in dimensione proattiva, per facilitare con azioni mirate l'inserimento dello studente nel nuovo percorso attraverso interventi di raccordo e riallineamento.



Ministero dell'istruzione e del merito

Nel passaggio da leFP a IP possono essere necessarie azioni di rinforzo sull'area di istruzione generale; per converso, nel passaggio da IP a leFP va considerata la differente quantità oraria delle attività laboratoriali e di stage soprattutto nelle prime annualità. Inoltre, nella comparazione generale, non va trascurata la diversa collocazione negli anni di corso di alcuni argomenti essenziali come, ad esempio, quelli riferiti alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli interventi integrativi programmati dovrebbero avere, pertanto, come obiettivo principale il conseguimento dei saperi e delle competenze fondamentali per il proseguimento del percorso scelto, evitando un approccio eccessivamente rigido e analitico, legato alla completezza dei contenuti.

Il riferimento per la comparazione tra i due percorsi interessati al passaggio è dato essenzialmente dai risultati di apprendimento che compongono la struttura dei curricula, espressi in competenze, conoscenze e abilità, che connotano i diversi profili di uscita sia per gli indirizzi di IP che per le figure di leFP.

I profili di uscita dei percorsi di IP esprimono risultati di apprendimento da intendersi come standard formativi riferiti a un insieme compiuto e riconoscibile di competenze, descritte secondo una prospettiva di validità e spendibilità nei molteplici contesti lavorativi dell'area e del settore economico-professionale associati all'indirizzo. Il profilo è descritto attraverso le 12 competenze riferite all'area di istruzione generale e dalle competenze specifiche dell'area di indirizzo (in numero diverso a seconda dell'indirizzo). Alle competenze dell'area generale e a quelle di indirizzo sono associate le otto competenze chiave per l'apprendimento permanente. Per le competenze di indirizzo è stata definita la loro declinazione² nei livelli intermedi del curriculum (biennio, terzo anno, quarto anno) al fine di individuare i traguardi intermedi espressi anche attraverso i livelli minimi ed essenziali di abilità e conoscenze rispetto ai livelli di competenza considerati. I traguardi intermedi costituiscono quindi il riferimento, in relazione all'annualità considerata, per una funzionale e personale comparazione delle competenze.

Il profilo dei percorsi di leFP presenta una diversa caratterizzazione:

- si realizza attraverso l'acquisizione delle competenze di base e delle competenze tecnico-professionali che si compongono di competenze ricorsive comuni a tutte le figure e competenze connotative specifiche della figura;
- le competenze di base sono definite non in riferimento, ma come diretta declinazione e caratterizzazione delle competenze chiave europee;
- la figura è associata all'area economica e al settore economico professionale di riferimento ed è descritta anche attraverso specifiche aree di attività (AdA) che costituiscono le unità informative del profilo e contengono la descrizione delle singole attività che quella figura può esercitare;

² Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale – Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 agosto 2019, n. 766



Ministero dell'istruzione e del merito

- non prevede traguardi intermedi, bensì solo il posizionamento finale di terzo livello EQF per la Qualifica e di quarto livello EQF per il Diploma professionale.

Questi elementi dovranno pertanto essere presi in considerazione per la comparazione tra i percorsi, evitando comunque operazioni meramente schematiche. Il confronto dell'insieme degli elementi tende a tracciare i profili di convergenza ai fini della individuazione, validazione e riconoscimento delle competenze che possono essere assunte come comuni ai due percorsi (e quindi possono considerarsi riconoscibili) e i profili per i quali si rendono invece necessarie misure integrative per il loro sviluppo che dovranno costituire, avuto riguardo al singolo studente, il riferimento per la progettazione di interventi integrativi e misure di accompagnamento. Gli strumenti principali che agevolano e permettono una comparabilità tra le competenze dell'area generale di IP e di quella culturale di base della IeFP, nonché di queste in rapporto ai saperi e alle competenze degli assi culturali dell'obbligo di istruzione, sono rappresentati dalle tabelle di equivalenza e correlazione di cui all'Allegato 4 all'Accordo n. 155/CSR del 1° agosto 2019 e dall'Allegato 1 al Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 24 maggio 2018, n. 92.

5. ESAME DI QUALIFICA TRIENNALE DI IeFP PER GLI STUDENTI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE

Con gli Accordi di cui al comma 2 dell'art. 7 del decreto legislativo 61/2017, le Regioni e gli Uffici scolastici regionali, nel rispetto delle competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale e degli standard formativi definiti da ciascuna regione, prevedono le condizioni e le modalità per rendere accessibile, effettiva e sostenibile - per una più ampia platea di potenziali fruitori - l'opportunità offerta agli studenti di IP di poter acquisire la qualifica triennale e il diploma professionale di IeFP mediante accesso all'esame di qualifica o di diploma professionale, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2018, previo conseguimento dei crediti necessari al completamento della formazione.

È questa una misura che rende concreto l'obiettivo di porre lo studente al centro dell'azione formativa, offrendogli l'opportunità di arricchire la propria formazione e di conseguire, contemporaneamente, competenze e titoli di studio riferiti ai due diversi percorsi. In questa scelta lo studente è sostenuto dalla propria istituzione scolastica che, utilizzando gli strumenti didattici, metodologici ed organizzativi resi disponibili dalla nuova struttura degli istituti professionali, è chiamata a progettare interventi integrativi che consentano agli studenti di acquisire conoscenze, abilità e competenze utili ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento che costituiscono lo standard delle diverse figure nazionali riferite alle qualifiche o ai diplomi professionali, riconoscibili come crediti formativi per l'accesso all'esame di IeFP³.

³ Si applica anche ai percorsi di IeFP la previsione del DPR 394/1999, art. 45 comma 2, per cui i minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono di norma iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, o in una diversa classe a



Ministero dell'istruzione e del merito

La progettazione degli interventi integrativi tiene conto delle attitudini e delle potenzialità dei singoli studenti e si inserisce negli spazi di personalizzazione del percorso di studi tradotti nel PFI facendo ricorso, laddove necessario, alla quota di personalizzazione degli apprendimenti del curriculum riservata al singolo studente e pari a 264 ore nel biennio unitario e alla quota di flessibilità prevista dall'art. 6, comma 1, lett. b) per i successivi anni.

Laddove non diversamente disposto in sede di accordo territoriale tra Regione e USR ai sensi dell'art. 7, comma 2 del decreto legislativo n. 61/2017, l'esame finalizzato al conseguimento della qualifica o del diploma professionale di leFP può essere svolto o dallo stesso IP presso il quale lo studente frequenta il percorso quinquennale di istruzione professionale (se nell'offerta sussidiaria è erogato il percorso correlato di leFP) o da altro IP accreditato dalla Regione o da un'IF.

Nei casi di sede d'esame diversa da quella frequentata, è opportuno che gli interventi integrativi siano coprogettati con la sede di esame al fine di facilitare il successivo riconoscimento dei crediti.

Le misure di cui sopra si applicano alla generalità degli studenti di istruzione professionale tenuto conto della correlazione tra il percorso di IP frequentato e il percorso della qualifica/diploma professionale per il quale si intende sostenere l'esame secondo quanto dettato dall'art.3, comma 2 del decreto ministeriale 17 maggio 2018 e dalla Tabella di correlazione – Allegato 4 al decreto ministeriale 24 maggio 2018, n. 92 nonché dalla rimodulazione del suddetto Allegato 4 secondo quanto previsto dal punto 7. dell'Accordo CSR/155 del 1° agosto 2019 di adozione del nuovo Repertorio di istruzione e formazione professionale.

Nella definizione delle condizioni e modalità per l'attuazione della misura in questione, particolare attenzione va riservata agli studenti che, nella fase delle iscrizioni, hanno espresso la preferenza per un percorso di leFP successivamente non attivato o per il quale non è stato possibile soddisfare la richiesta per impossibilità ad accogliere ulteriori iscrizioni, nonché a coloro che non hanno ottenuto il passaggio ai percorsi di leFP per mancanza delle condizioni di ammissibilità indicate dal comma 2 dell'art. 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 10 maggio 2018.

La volontà di avvalersi della misura di cui al presente paragrafo è opportuno che sia manifestata dagli esercenti la responsabilità genitoriale all'istituzione scolastica di appartenenza già dal primo anno di corso o, comunque, con una tempistica idonea a consentire ai consigli di classe la ridefinizione del PFI sulla base della necessità di riallineamento delle competenze acquisite e/o attese e della comparazione tra il percorso frequentato e il percorso per il quale si chiede l'accesso all'esame di qualifica o di diploma. Gli IP sono chiamati, per questo, ad adottare ogni forma idonea ad informare studenti e famiglie delle diverse possibilità derivanti da un'offerta formativa integrata.

seguito della verifica dei requisiti ivi previsti. Pertanto, qualora si inseriscano nel sistema scolastico o formativo italiano dai 14 anni in su e non abbiano sostenuto l'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione potranno accedere all'esame di qualifica o di diploma professionale senza produrre il diploma conclusivo di scuola secondaria di primo grado.



Ministero dell'istruzione e del merito

Le modalità per la presentazione delle istanze possono essere definite con gli Accordi di cui all'art. 7 comma 2 del decreto legislativo 61/2017 o, in assenza, dalle stesse istituzioni scolastiche.

Laddove non diversamente disposto in sede di Accordo tra Regione e Ufficio scolastico regionale ai sensi dell'art. 7 comma 2 del decreto legislativo n. 61/2017, qualora l'istituto professionale frequentato non sia soggetto erogatore di percorsi leFP in sussidiarietà o, comunque, quando la qualifica o diploma leFP a cui si aspira non rientra nell'offerta formativa dell'istituto, quest'ultimo si attiva per individuare la sede (istituzione scolastica o struttura formativa) presso la quale è possibile far sostenere l'esame, qualora non già individuata dall'interessato nel rispetto di quanto stabilito con l'Accordo Regione/Ufficio scolastico regionale ai sensi dell'art. 7 comma 2 del d.lgs. 61/2017.

Per la comparazione tra i due percorsi e l'individuazione delle competenze formali, informali e non formali già acquisite dallo studente, si può prevedere l'istituzione di una commissione congiunta composta di rappresentanti dell'IP frequentato e della struttura presso la quale dovrà essere sostenuto l'esame. Resta fermo che i docenti operano nelle Commissioni al di fuori dell'orario delle lezioni.

Gli interventi integrativi finalizzati all'acquisizione di apprendimenti riconoscibili in termini di credito formativo nei percorsi di leFP possono essere definiti dalla commissione congiunta e sono attivati dagli IP, eventualmente anche in collaborazione con le strutture formative. Tali interventi consistono in via prioritaria in UdA che sviluppano le dimensioni tecnico-professionali specifiche delle figure della leFP attraverso metodologie e/o modalità laboratoriali e in contesto reale lavorativo. Si avrà cura di valorizzare, almeno in parte, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento svolti nella frequenza dell'IP anche se non coincidenti con la specifica figura professionale per la quale si richiede di sostenere l'esame di qualifica, in quanto essi consentono comunque l'acquisizione di competenze trasversali spendibili nei contesti in cui si esercita l'attività lavorativa.

Per garantirne la spendibilità è quindi opportuno che i suddetti interventi siano progettati congiuntamente alle istituzioni formative che erogano percorsi di leFP, sulla base di una preliminare identificazione dei contenuti di apprendimento dei curricula dei diversi ordinamenti.

La realizzazione degli interventi avverrà in via prioritaria nell'ambito del monte ore curricolare di IP, attraverso l'eventuale articolazione in sottogruppi della classe ed utilizzando le quote orarie di cui al c. 2 dell'art. 3 del Decreto 17 maggio 2018.

Al fine di programmare gli interventi integrativi idonei a consentire l'acquisizione delle competenze e la maturazione dei crediti necessari per l'ammissione all'esame di qualifica o diploma professionale, successivamente alla presentazione della domanda, si procede alla valutazione e al riconoscimento dei crediti già acquisiti sulla base degli ambiti di equivalenza tra gli esiti di apprendimento e alla revisione del PFI. L'efficacia degli interventi è monitorata ai fini della verifica



Ministero dell'istruzione e del merito

dell'effettivo progressivo raggiungimento dei risultati attesi necessari al riconoscimento dei crediti per l'ammissione all'esame.

6. PASSAGGI TRA SISTEMA IP E SISTEMA IEFP e viceversa

I passaggi tra i percorsi di IP e i percorsi di IEFP e viceversa, rivestono, in base all'art. 2 comma 1 dell'Accordo, *“un carattere personalizzato e garantiscono agli studenti il diritto alla realizzazione del percorso personale di crescita e di apprendimento”* in rapporto alle proprie potenzialità, attitudini ed interessi senza disperdere il proprio bagaglio di acquisizioni e know-how acquisito.

I passaggi tra i due sistemi richiedono un dialogo fondato su una corretta informazione reciproca tra le istituzioni coinvolte, improntata ai principi di trasparenza e collaborazione.

Ai fini dei passaggi, particolare importanza riveste la preliminare comparazione di cui al paragrafo 4 tra gli esiti di apprendimento dei percorsi di provenienza e quelli di possibile destinazione. Il processo di comparazione può essere articolato in due fasi: una di comparazione generale che sarà condotta dalle singole istituzioni scolastiche o formative, anche sulla base di eventuali accordi territoriali e/o di indirizzi regionali e i cui esiti possono essere utilizzati in caso di più passaggi tra percorsi coincidenti; la seconda, finalizzata a definire una corrispondenza che tiene conto degli elementi di personalizzazione del percorso.

Il confronto avviene attraverso la comparazione delle competenze, abilità e conoscenze dei percorsi di istruzione professionale, individuate – per i percorsi di Istruzione professionale di ordinamento statale - al livello intermedio del QNQ/EQF secondo le indicazioni delle *“Linee Guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale”* adottate con decreto del Ministro dell'istruzione del 23 agosto 2019, n. 766, e delle competenze, conoscenze e abilità previste dal repertorio 2019 per i percorsi di IEFP.

La volontà del passaggio è espressa dall'interessato con una apposita istanza e coinvolge immediatamente entrambe le strutture di istruzione e formazione nell'analisi del contesto di partenza e di quello di potenziale destinazione, attraverso momenti di confronto ma anche di osservazione partecipata dello studente. A tale fine le istituzioni condividono le fasi della procedura, ciascuna per la parte di rispettiva competenza, per coordinare gli interventi finalizzati a supportare la revisione delle scelte e a garantire il graduale inserimento nel percorso prescelto.

Una specifica Commissione per i passaggi tra i sistemi (CPS), nominata dall'istituzione scolastica o dalla struttura formativa presso la quale si intende effettuare il passaggio e alla quale può partecipare una componente di docenti dell'istituzione o struttura formativa di provenienza (previa specifica richiesta della stessa istituzione/struttura), ha il compito di effettuare una puntuale valutazione delle competenze già acquisite dallo studente che richiede il passaggio e determinare l'annualità di inserimento. I docenti che operano nella Commissione svolgono l'attività al di fuori dell'orario delle lezioni.



Ministero dell'istruzione e del merito

La CPS, tenuto conto della comparazione generale di cui sopra e dell'eventuale personalizzazione del percorso, valuta il livello di acquisizione delle competenze del richiedente, sulla base del Certificato o Attestato di competenze nonché attraverso l'analisi delle evidenze che l'istituzione di provenienza indica come strumento di certificazione del livello di acquisizione raggiunto. Ai fini della comparazione risulta utile anche l'analisi del PFI, dell'E-Portfolio nonché di tutti gli strumenti che l'istituzione di provenienza o l'interessato possono fornire per una conoscenza approfondita delle competenze maturate durante il precedente percorso formativo. In questa fase si possono organizzare momenti di incontro con il richiedente, sia per analizzare le motivazioni della richiesta di passaggio sia per verificare l'effettivo bagaglio di saperi e competenze posseduto.

In esito a questa ricognizione analitica, la Commissione indica l'annualità d'inserimento e, se necessari, gli interventi di riallineamento delle competenze. L'eventuale percorso di riallineamento proposto può prevedere momenti formativi all'interno dell'una o dell'altra struttura ed è auspicabile che venga prevalentemente realizzato in una fase temporale antecedente all'effettivo inserimento nella classe accogliente, in aderenza al principio di gradualità del passaggio previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 61/2017. La Commissione indica, altresì, le modalità e i tempi dell'inserimento precisando le eventuali misure integrative di cui lo studente potrà fruire per raggiungere le competenze previste per l'annualità di frequenza.

La scelta dell'annualità di inserimento deve avvenire nel rispetto dell'art. 8 dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22 maggio 2018 e precisamente:

- 1) nell'annualità corrispondente a quella del percorso di provenienza, nel caso di passaggi in corso d'anno;
- 2) nell'annualità corrispondente a quella conclusa nel percorso di provenienza, con eventuali crediti formativi riconosciuti per specifiche UdA in relazione agli ambiti di equivalenza degli apprendimenti certificati positivamente ovvero disponendo gli interventi necessari per colmare le eventuali carenze formative;
- 3) nell'annualità successiva a quella conclusa con esito positivo nel percorso di provenienza.

6.1 ATTORI E MODALITÀ DEL PASSAGGIO

Il passaggio è effettuato a domanda dell'interessato o, in caso di minorenni, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, per il tramite dell'istituzione scolastica o formativa di appartenenza. Nell'istanza l'interessato indica la tipologia del percorso al quale vuole accedere ed esprime le preferenze in merito alla sede di destinazione.

L'istituzione di provenienza, per facilitare la procedura di passaggio, può richiedere preventivamente all'istituzione di destinazione la disponibilità all'accoglimento dell'istanza, con particolare riferimento ai parametri numerici di costituzione delle classi o ad altre condizioni ostative che di fatto impediscono la presa in carico della domanda. In caso di indisponibilità, l'istituzione di provenienza affianca e supporta lo studente nella scelta di ulteriori possibili opzioni.



Ministero dell'istruzione e del merito

L'istituzione di provenienza inoltra quindi l'istanza alla sede prescelta secondo le scadenze più avanti precisate.

Contestualmente o comunque in tempi immediatamente successivi all'inoltro dell'istanza, la stessa istituzione provvede a rilasciare il Certificato di competenze (nel caso di IP) o Attestato di competenze (nel caso di percorsi leFP), in cui trovano evidenza anche le esperienze e gli apprendimenti realizzati in contesti informali o non formali.

L'istituzione alla quale è inoltrata la domanda di passaggio assicura:

- per le sole istituzioni scolastiche, il rispetto delle specifiche disposizioni e dei parametri numerici di composizione dei gruppi classe;
- l'attivazione della Commissione per i passaggi tra i sistemi, alla quale partecipano referenti designati dell'istituzione di provenienza, se richiesto in sede di inoltro della domanda;
- la valutazione degli apprendimenti sulla base della documentazione pervenuta e la previsione di eventuali modalità di accertamento e verifica per gli ambiti di acquisizione degli apprendimenti non sufficientemente documentati ⁴;
- l'indicazione e coprogettazione delle eventuali attività di inserimento e accompagnamento precedenti al passaggio;
- la motivata e formale comunicazione dell'esito della procedura in cui sono indicate, oltre all'annualità di inserimento, i risultati delle attività di accompagnamento svolte e la eventuale progettazione di ulteriori interventi integrativi di allineamento da realizzarsi successivamente al passaggio con relativa valutazione.

Qualora le richieste di passaggio al IV e V anno dei percorsi di IP, successive, rispettivamente, al conseguimento della qualifica triennale o del diploma quadriennale della leFP, comportino l'incremento di classi, l'Ufficio Scolastico Regionale può procedere nel limite di invarianza di organico, non riferito alla singola istituzione scolastica ma riferito al livello regionale o di ambito territoriale tenuto conto della dotazione organica complessiva.

BOX N. 1 FASI DEL PASSAGGIO			
Passaggio	Periodo	Domanda	Conclusione procedimento

⁴ Si applica anche ai percorsi di leFP la previsione del DPR 394/1999, art. 45 comma 2, per cui i minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono di norma iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, o in una diversa classe a seguito della verifica dei requisiti ivi previsti. Pertanto, qualora si inseriscano nel sistema scolastico o formativo italiano dai 14 anni in su e non abbiano sostenuto l'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione potranno effettuare il passaggio da IP a leFP senza produrre il relativo diploma, che non sarà loro richiesto.



Ministero dell'istruzione e del merito

DA IEFP A IP	<i>In corso d'anno per i primi due anni</i>	<i>Entro 31 gennaio</i>	<i>Entro febbraio successivo</i>
	<i>Al termine dell'anno</i>	<i>Entro 30 giugno</i>	<i>Inizio anno scolastico successivo</i>
DA IEFP A IP E VICEVERSA	<i>Nel corso del terzo anno</i>	<i>Entro 30 novembre (*)</i>	
DA IP A IEFP	<i>Da definirsi con regolamentazione a cura della Regione</i>		

(*) La diversa scadenza di presentazione della domanda di passaggio nel corso del terzo anno rispetto alla scadenza nel corso delle prime due annualità è determinata, in particolare per i passaggi da IP a IEFP, dalla necessità di poter progettare interventi integrativi, in un arco temporale più ampio, adeguati per consentire agli studenti di poter sostenere l'esame di qualifica con successo.

Ferma restando la scadenza indicata per la presentazione delle domande di passaggio al termine dell'annualità, al fine di poter costruire in maniera proficua gli interventi di riallineamento e poter soddisfare il più possibile l'accoglimento delle domande di passaggio, si evidenzia l'opportunità di favorire la presentazione delle domande stesse in modo anticipato e, preferibilmente, entro il mese di gennaio.

6.2 INDICAZIONI SULLE MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO PER I PASSAGGI

È compito della Commissione individuare eventuali interventi didattici o moduli formativi aggiuntivi e personalizzati relativi agli ambiti di specifica caratterizzazione di tale percorso.

È compito dell'Istituto accogliente adottare misure finalizzate a colmare eventuali carenze formative rispetto al percorso di inserimento. Tale attività potrà configurarsi come modalità per recuperare apprendimenti fondamentali attraverso la flessibilità organizzativa.

Le misure di accompagnamento a carico dell'Istituzione di destinazione possono essere attuate in molteplici forme, variabili in base alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili. Possono essere attivati sportelli, corsi di sostegno, *peer tutoring*, utilizzo di docenti di potenziamento, misure personalizzate che possono prevedere attività anche in altre classi.

Per coloro che effettuano il passaggio al termine dell'anno scolastico è possibile la frequenza di eventuali corsi estivi di recupero attivati dall'istituto di destinazione per le proprie studentesse e i propri studenti, se tali corsi riguardano insegnamenti oggetto di debito formativo.

Il monte ore maturato nella frequenza di interventi integrativi, nel caso di passaggi in corso d'anno, concorre al raggiungimento del monte ore minimo annuo.

Il "graduale inserimento" previsto dall'art. 8 comma 3 del decreto legislativo 61/2017 può essere favorito da un concordato periodo di stage orientativo presso l'istituto scolastico di destinazione, ferma restando la stipula di specifici accordi tra gli organi competenti e la copertura assicurativa.



Ministero dell'istruzione e del merito

6.3 PASSAGGI EXTRA FILIERA E PASSAGGI CHE MANCANO DI CORRISPONDENZA AI SENSI DELL'ALL. 4 DEL DECRETO 92/2018

Nel caso di passaggi per i quali non sussiste correlazione tra il percorso di destinazione e quello di provenienza ai sensi dell'Allegato 4 al Regolamento 92/2018, va posta una particolare attenzione alla storia formativa e personale del candidato, evidenziando le competenze comunque riconoscibili, anche in riferimento alle competenze dell'obbligo di istruzione, verificando in entrata le eventuali conoscenze e abilità non documentabili valide al fine di un inserimento coerente e idoneo, attivando anche interventi di rafforzamento o recupero in itinere delle carenze accertate.

Quanto sopra si applica anche per le qualifiche che non trovano alcuna correlazione nell'Allegato 4 del DI 92/2018 quali *Operatore del benessere*, *Tecnico dei trattamenti estetici* e *Tecnico dell'acconciatura*.

6.4 RICONOSCIMENTO RECIPROCO DELLE ORE DI ALTERNANZA/PCTO

Le ore di alternanza scuola-lavoro, comunque denominate, e le ore di formazione sulla sicurezza effettuate nel sistema della leFP nel terzo e nel quarto anno possono essere riconosciute e computate ai fini del raggiungimento del monte ore minimo di Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO) per l'ammissione all'esame di Stato.

Analogamente, laddove non diversamente disposto in sede di regolamentazione regionale, le ore di PCTO svolte a partire dal secondo anno del primo biennio nei percorsi di IP possono essere computate ai fini del passaggio al sistema di leFP, anche qualora non effettuate in contesto lavorativo, in quanto la loro funzione orientativa concorre all'acquisizione delle competenze che consentono di affrontare in modo consapevole l'inserimento nelle attività professionali.

In entrambi i casi la CPS valuta la congruità e la misura per il riconoscimento delle predette ore.

7. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

Nei passaggi tra i percorsi di IP e i percorsi di leFP e viceversa, come chiarisce l'art. 5 dell'Accordo sui passaggi già citato, per credito formativo si intende il valore attribuibile alle competenze, abilità e conoscenze acquisite dagli studenti nel loro percorso di apprendimento, certificate, validate e comunque riconoscibili ai fini dell'inserimento nel percorso di IP o di leFP per il quale hanno presentato domanda di passaggio.

La certificazione delle competenze è effettuata dall'istituzione di IP di provenienza attraverso il rilascio del "Certificato di competenze" e dall'istituzione di leFP di provenienza attraverso il rilascio dell'"Attestazione delle competenze".



Ministero dell'istruzione e del merito

Tale certificazione è comprensiva degli apprendimenti acquisiti anche nell'ambito di esercitazioni pratiche, esperienze realizzate in Italia e all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sportive, sociali, produttive, professionali e dei servizi, tirocini, stage, percorsi di alternanza scuola-lavoro e percorsi di apprendistato di primo livello.

Il riconoscimento del credito ai fini del passaggio è operato dall'istituzione scolastica o formativa di destinazione sulla base del bilancio delle competenze di cui all'art. 4 comma 3 dell'Accordo n. 100/CSR del 10 maggio 2018.

Se lo studente ha interrotto gli studi, il riconoscimento del credito ai fini dei passaggi è operato dall'Istituzione di destinazione sulla base della eventuale certificazione/attestazione delle competenze e delle eventuali verifiche in ingresso.